

STRALCIO PARERE DELL'UFFICIO LEGISLATIVO & LEGALE

... (omissis)

1. Con la suindicata nota il Presidente della Regione nell'evidenziare che, ai sensi dell'art. 107 della l.r. 4/2003, i benefici previsti dagli articoli 2, 3, 4, e 9 della l.r. 20/99 sono estesi ai familiari dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione regionale, gli enti locali, le Aziende unità sanitarie locali e gli enti e istituti dagli stessi vigilati e che, agli indicati fini, lo stesso Presidente della Regione con proprio decreto dispone il riconoscimento della condizione di "vittima del dovere", una volta acquisito il rapporto del Prefetto, pone allo Scrivente un quesito relativo alla essenzialità dell'acquisizione del rapporto prefettizio ove l'Amministrazione regionale sia già in possesso degli atti giudiziari contenenti gli elementi necessari al suddetto riconoscimento.

In particolare, nella nota cui si risponde, trasmessa anche all'Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali in indirizzo, viene rappresentato che il presidente della cooperativa "Solidaria" chiede che per il riconoscimento di "vittima del dovere" dei dipendenti regionali Bonsignore e Basile si proceda senza chiedere il rapporto prefettizio, atteso che l'Amministrazione regionale è già in possesso di tutti gli elementi necessari, scaturenti dalle sentenze emesse dai giudici di I e II grado.

A seguito di tale richiesta si chiede allo Scrivente di valutare la fondatezza della medesima al fine di intraprendere, eventualmente, le conseguenti iniziative.

2. Come sopraesposto l'art. 107 della l.r. 4/2003 ha esteso la misure di solidarietà previste da talune disposizioni della l.r. 20/99 per i familiari delle vittime della mafia, della criminalità organizzata e del dovere, ai familiari di dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti ivi previsti, disponendo, altresì, che, al fine del riconoscimento delle dette misure, il servizio competente del dipartimento regionale degli enti locali (rectius: dipartimento regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali) "acquisisce dal Prefetto della provincia dove è stato commesso il delitto, un dettagliato rapporto redatto secondo quanto stabilito all'art. 6 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510".

Ed invero, l'art. 6 del D.P.R. appena citato, da applicare adeguatamente in ambito regionale in forza del rinvio operato dal sopraccitato art. 107 della l.r. 3/2003,

contiene tutti gli elementi che devono formare il contenuto del prescritto parere prefettizio. In particolare, lo stesso deve contenere oltre alla definizione delle azioni lesive e al nesso di causalità tra le stesse azioni e le lesioni prodotte, l'analisi di ogni altro presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e delle conseguenti anzidette misure, compresa la matrice criminosa dell'evento; tali ultimi elementi (perizie, testimonianze, verbale della commissione medica, ecc.) sono forniti al prefetto in uno con il rapporto redatto dall'ufficio o comando ove il dipendente deceduto o ferito prestava servizio (commi 2 e 3 dell'art. 6).

La ratio della disposizione de qua è di tutta evidenza; essa è volta a dare ai familiari delle vittime del dovere, la possibilità di usufruire, in un arco temporale più breve possibile rispetto all'accadimento dell'evento criminoso, delle misure di solidarietà all'uopo previste per tali categorie di soggetti.

E, d'altra parte, espressioni quali "...nel più breve tempo possibile..." ovvero "...anche in assenza di sentenza...", presenti nella formulazione del comma 2 del più volte citato art. 6 del D.P.R. 510/99, evidenziano l'esigenza di assicurare, con estrema sollecitudine, ai superstiti dei caduti nell'assolvimento del dovere, la tangibile riconoscenza nazionale attraverso un celere procedimento di riconoscimento dello status richiesto dalla legge, garantito, nelle more dell'accertamento giudiziario dei fatti, dalla relazione del Prefetto nell'esercizio della relativa funzione di terminale politico-operativo dell'apparato della sicurezza.

Orbene, tornando al quesito specificamente posto, sembra allo Scrivente che il rapporto del Prefetto, redatto analogamente a quanto disposto dal precitato art. 6 del D.P.R. 510/99, assuma anche in questo caso la funzione sopraevidenziata; quella, cioè, di accertare, nei casi di decesso di dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli altri enti previsti nel più volte citato art. 107, lo status di "vittima del dovere" garantendo al contempo la celerità del relativo riconoscimento e la veridicità del nesso di causalità tra l'evento criminoso e il danno sofferto.

Conseguentemente, nei casi, come quelli relativi ai dipendenti di cui è questione, in cui i presupposti del riconoscimento della qualificazione di vittima nell'adempimento del dovere risultano accertati da sentenze dell'autorità giudiziaria, il rapporto prefettizio non risulta essenziale.

Diversamente opinando, per i casi in argomento, il prefetto della provincia di Palermo dovrebbe comunque acquisire dall'autorità giudiziaria gli elementi conoscitivi dalla stessa accertati e riportare nella relazione anche i dispositivi delle relative sentenze.

La redazione di una tale relazione, non solo di dubbia utilità ai fini dell'emanazione del provvedimento finale, potrebbe, al contrario, provocare un aggravamento nel procedimento di concessione delle misure di solidarietà previste dalla l.r. 20/99, determinando ingiustificati ritardi nella corresponsione delle dette misure e più in generale nell'applicazione della speciale normativa nella materia.

Conclusivamente, e alla luce di quanto sopraevidenziato, per i casi dei dipendenti Bonsignore e Basile si può prescindere dall'acquisizione del rapporto prefettizio per l'emanazione del decreto di riconoscimento di "vittima del dovere", essendo già l'Amministrazione regionale in possesso di tutti gli elementi essenziali per all'emanazione del citato decreto.